

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente

**SENTENZA**

vertente

**TRA**

**BANCA**

- ricorrente -

**E**

**SOCIETA'**

- intimata -

Oggetto: Accertamento negativo del diritto a ricevere documentazione, ed altro

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda è fondata e va accolta.

Con ordinanza del 12 - 24/2/2014 questo Tribunale in composizione collegiale rigetta il reclamo, proposto dalla BANCA avverso un'ordinanza del giudice monocratico con la quale era stato ordinato alla stessa banca di consegnare alla SOCIETA' gli estratti conto ordinari e scalari del c/c (*omissis*) intercorso tra la SOCIETA' e la BANCA relativi al periodo dall'impianto del conto al 31/12/1993, e l'estratto scalare relativo al periodo dal 19/07/1993 al 30/09/1993, nonché gli estratti conto ordinari e scalari del c/c (*omissis*) ancora intercorrente tra le parti relativi al periodo dal 19/07/1996 al 31/12/1999; e la banca era stata condannata a pagare la somma di euro 300 per ogni giorno di ritardo nell'eseguire il provvedimento sino al 15/02/2014, e di euro 100 al giorno a partire dal giorno successivo.

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la BANCA conviene la SOCIETA' chiedendo di dichiarare che la società convenuta non ha diritto di ricevere copia degli estratti conto, "soprattutto di quelli relativi ai periodi anteriori all'agosto del 2003", revocando l'ordinanza cautelare del 10/12/2013 confermata in sede di reclamo dall'ordinanza del 28/02/2014, e condannando la SOCIETA' a restituire le somme che la BANCA fosse costretta a pagare in forza della stessa ordinanza; subordinatamente, dichiarare prescritto il diritto della SOCIETA' a ricevere copia degli estratti conto relativi ai periodi antecedenti all'agosto 2003, sempre revocando l'ordinanza cautelare e condannando la società a restituire le somme incassate in forza del provvedimento cautelare; ancor più subordinatamente, dichiarare che in data 22/04/2014 la BANCA attrice ha adempiuto all'ordinanza cautelare del 10/12/2013, senza nessun ritardo da addebitarle, condannando la società convenuta a restituire le somme che la BANCA fosse stata costretta a pagare; con vittoria delle spese di lite.

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Dott. Ettore Pastore Alinante, 04 luglio 2016n , n.8336*

Si costituisce la SOCIETA' chiedendo di rigettare la domanda dando atto che in data 22/04/2014 la BANCA ha provveduto a consegnare parzialmente gli estratti conto oggetto di ordinanza cautelare, tranne quelle del c/c (*omissis*) relativi al periodo 01/01/1996 - 30/09/1997; subordinatamente dispone che la modifica o revoca della ordinanza cautelare abbiano effetto dalla sentenza o subordinatamente dalla data in cui l'attore si è costituito nel presente giudizio; con vittoria delle spese di lite, con distrazione.

Nel corso della istruttoria si susseguono una serie di provvedimenti con cui il giudice modifica l'ordinanza cautelare del 10/12/2013, sino all'ultimo provvedimento del 03/12/2015 col quale la revoca a partire dal 28/05/2014.

Ora la causa va decisa.

Secondo la BANCA attrice, al caso in esame si applica l'art. 119 co. 4 Tub, in base al quale *“Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”*.

Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione poiché la SOCIETA' chiese per la prima volta alla BANCA di consegnare gli estratti conto con raccomandata del 19/08/2013, la stessa non ha diritto a vedersi consegnare gli estratti conto relativi a periodi antecedenti di più di 10 anni, ossia tutti quelli oggetto della ordinanza cautelare del 10/12/2013.

Secondo la società convenuta, poiché ai sensi dell'art. 1856 co. 1 c.c. *“La banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente”, quindi ai rapporti tra banca e cliente si applica l'art. 1713 co. 1 c.c. Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimmettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”*.

Gli estratti conto sono la modalità con la quale la banca mandataria rende conto del suo operato al cliente mandante, quando si chiude il conto corrente, senza limiti di tempo il rendiconto finale si riferisce necessariamente a tutto il rapporto di mandato, nella intera sua durata.

La tesi di parte attrice appare preferibile.

Come affermato da Cass. 22183/2015, in motivazione: *“con riguardo al diritto del correntista di richiedere, ai sensi del D. Lgs n. 385 del 1993, copia della documentazione relativa al rapporto contrattuale intrattenuto, vige (nei soli rapporti banca - cliente) il limite della decennalità rispetto all'operazione conclusa e della quale è richiesta la documentazione, anche in applicazione analogica della previsione di cui al menzionato articolo 119 della stessa fonte legislativa che, pur espressamente dettata per la "documentazione inerente a singole operazioni" bancarie, ne limita il diritto di rilascio (a spese del richiedente) a due condizioni:*

- a) il trattarsi di operazioni specifiche;
- b) l'essere state poste in essere negli ultimi dieci anni;

Dunque, la Cassazione dà per scontato che il correntista abbia diritto di richiedere alla banca solo gli estratti conto del decennio antecedente alla richiesta. Cass. 22183/2015 non prende proprio in

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Dott. Ettore Pastore Alinante, 04 luglio 2016n , n.8336*

considerazione la tesi sopra esposta dell'applicabilità dell'art. 1713 c.c., ma si comprende la ragione: esiste una norma specifica, in materia di rapporti tra banca e cliente, ossia l'art.119 co. 4 TUB, la quale rappresenta evidentemente una *lex specialis* rispetto alla *lex generalis* antecedente costituita dall'art. 1713 c.c., peraltro entrata in vigore molto successivamente ad essa, e quindi vi deroga.

In base alla tesi sostenuta dalla convenuta, il termine di 10 anni posto dall'art. 119 co. 4 TUB sarebbe del tutto inutile: la norma costituirebbe solo una specificazione del più generale principio stabilito dall'art. 1713 c.c., che troverebbe piena applicazione, e dunque, se fino ai 10 anni antecedenti alla richiesta il cliente può chiedere la documentazione in base alla norma speciale, per il periodo antecedente potrebbe chiederla in base alla norma generale.

Ma se così fosse, non avrebbe avuto alcun senso da parte del legislatore inserire il limite dei 10 anni nell'art. 119 co. 4 TUB: di fatto, parte convenuta interpreta l'art. 119 co. 4 TUB come se il limite dei 10 anni non fosse stato posto, laddove invece esso è espressamente stabilito nel testo della norma; e non si può interpretare una norma negando ogni significato ad una parte di essa in contrasto col dato letterale.

Se anche è vero che la disciplina specifica del TUB può apparire, sul punto, peggiore per il cliente rispetto a quella del codice civile, va sottolineato che l'art.119 co. 4 TUB presenta il vantaggio di enunciare il diritto del cliente in modo chiaro ed esplicito, al di là di ogni dubbio interpretativo, dando facoltà, di esercitarlo in corso di rapporto, e peraltro agganciando il termine entro il quale si può esercitare il diritto al periodo di tempo entro il quale il banchiere è obbligato a conservare le scritture contabili *ex art. 2220 c.c.*; oltretutto, con riferimento a tale ultima norma, se anche gli estratti conto non potessero essere considerati scritture contabili, il secondo comma dello stesso art. 2220 c.c. estende il principio della conservazione decennale pure a fatture, telegrammi, etc., cioè a tutta la documentazione relativa all'esercizio dell'impresa, diversa dalle scritture contabili, quindi anche agli estratti conto.

Per quanto concerne l'applicazione analogica che la Cassazione fa dell'art.119 co. 4 TUB, estendendola agli estratti conto, essa appare legittima: infatti, gli estratti conto hanno ad oggetto le singole operazioni effettuate sul conto in un determinato periodo, anche se le riportano tutte (quelle di un periodo, ovviamente).

Secondo parte convenuta, l'art. 119 co. 4 TUB non si applica al rapporto di conto corrente (*omissis*), impiantato il 16/03/1992: infatti, l'art. 161 co. 6 TUB stabilisce che “*I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori*” e il TUB è entrato in vigore il 01/01/1994.

Non è così, i contratti già conclusi prima che entrasse in vigore il TUB restano regolati dalle norme anteriori, nel senso che per essere considerati validi devono rispondere ai requisiti richiesti dalle norme anteriori, ma la norma non si riferisce ai rapporti sorti da quei contratti, ai quali le norme successivamente entrate in vigore si applicano senz'altro, ai sensi dell'art. 11 delle Preleggi: infatti, in questo caso non si tratta di applicare retroattivamente una norma, ma di applicarla per il prosieguo del rapporto, quindi per l'avvenire.

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Dott. Ettore Pastore Alinante, 04 luglio 2016n , n.8336*

Parte convenuta invoca l'art. 127 TUB laddove stabilisce che le disposizioni contenute nel titolo del TUB stesso in cui è contenuto anche l'art. 119, sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente; ma questa norma rende possibili deroghe pattizie, che in questo caso, sul punto, non risultano esservi state.

A proposito di una ulteriore tesi difensiva di parte convenuta, ossia che gli estratti conto non costituirebbero documentazione inerente a singole operazioni, cui si riferisce l'art. 119 co. 4 TUB (il comma 2 si riferisce espressamente agli estratti conto, che quindi sarebbero cosa del tutto distinta), si è già detto che invece Cass. 22183/2015 ritiene l'art. 119 co. 4 TUB applicabile analogicamente anche agli estratti conto - e ciò appare condivisibile, perché gli estratti conto si riferiscono alle singole operazioni, che vengono analiticamente indicate.

Ancora, parte convenuta legge gli artt. 119 e 127 TUB, coordinandoli alla luce del principio generale di buona fede, e conclude che, come si legge nella comparsa conclusionale: *“il termine decennale fissato dall'art. 119 TUB vuole impedire che le banche possano procacciarsi, in sede di contrattazione pseudo individuale, un termine inferiore, ma certo non intende precludere l'operare di una regola diversa, se più favorevole al correntista”*; vale a dire, l'art. 119 co. 4 TUB porrebbe il limite di 10 anni ad ogni possibile disciplina contrattuale più favorevole alla banca rispetto a quella ricavabile dall'art. 1713 c.c.

Non pare però questo il modo corretto di coordinare le norme in questione: l'art. 119 co. 4 TUB stabilisce quale sia il diritto del cliente, ossia ricevere la documentazione degli ultimi 10 anni, e l'art. 127 TUB stabilisce che tale disposizione può essere derogata solo in modo più favorevole al cliente; nessun dato testuale consente di dedurre che l'art. 119 co. 4 TUB sia stato concepito al solo scopo di porre un limite alla facoltà delle parti di derogare ad una norma più generale, neanche richiamata.

Infine, la clausola generale di buona fede non può essere utilizzata, come fa parte convenuta, per concludere che la banca non potrebbe comunque limitarsi ad opporre il contenuto dell'art. 119 co. 4 TUB, senza spiegare le ragioni della mancata produzione dei documenti: se il cliente propone una domanda volta ad ottenere un bene della vita non tutelato dalla normativa, la banca può limitarsi a rispondere dichiarando di non essere tenuta ad assicurargli quel bene.

Concludendo, va accolta la domanda principale di parte attrice, e va dichiarato che la SOCIETA' non ha diritto di ricevere dalla BANCA i documenti di cui all'ordinanza del 10/12/2013, che va quindi revocata in toto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, vista l'estrema controvertibilità delle questioni trattate (tanto che il Tribunale è stato dell'avviso opposto in sede cautelare, anche in fase di reclamo).

### PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. (*omissis*) così provvede:

1) Dichiaro che la SOCIETA' non ha diritto a ricevere dalla BANCA i documenti di cui all'ordinanza resa da questo Tribunale in data 10/12/2013, e revoca la suddetta ordinanza,

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Dott. Ettore Pastore Alinante, 04 luglio 2016n , n.8336*

condannando la società convenuta a restituire alla banca attrice quanto incassato in forza dell'ordinanza stessa;

2) Compensa le spese di lite.

Così deciso in Napoli in data 04/07/2016

*Il Giudice  
Ettore Pastore Alinante*

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS